



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

Ufficio orientamento e Job Placement

## Regolamento per la Gestione dei fondi destinati a iniziative ricreative, culturali e sociali degli studenti

(Approvato dal Senato Accademico nella seduta del 23 febbraio 2016)

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'assegnazione e la gestione dei contributi per le iniziative di carattere ricreativo, culturale e sociale a favore degli studenti.

### **Art. 2 - Stanziamento di bilancio**

In attuazione delle finalità di cui al precedente articolo, il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente, sulla base delle disponibilità finanziarie del bilancio di previsione, l'entità della spesa da destinare al finanziamento delle suddette iniziative.

### **Art. 3 - Funzionamento della Commissione**

La Commissione, nominata con Decreto Rettorale, è composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, da due docenti scelti dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e dal Delegato Rettorale di competenza, con funzioni di Presidente.

La Commissione ha la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.

La Commissione approva il bando che viene pubblicato entro il 10 maggio di ciascun anno.

### **Art. 4 - Destinatari dei contributi**

La richiesta di utilizzazione dei fondi destinati alle iniziative ricreative, culturali e sociali può essere presentata da:

- a) associazioni studentesche universitarie regolarmente costituite con atto pubblico o scrittura privata registrata che abbiano come associati almeno quaranta studenti regolarmente iscritti;
- b) gruppi di studenti universitari composti da almeno quaranta studenti regolarmente iscritti.

La modalità di costituzione dei gruppi è definita dalla commissione e riportata sul bando.

Ogni studente non può partecipare alla formazione di più di una associazione o gruppo. Eventuali sottoscrizioni apposte dal medesimo studente a sostegno di più richieste di finanziamento saranno considerate nulle.

### **Art. 5 - Modalità per la presentazione dei progetti**

Ciascuna associazione o gruppo può presentare domanda per la realizzazione di una sola iniziativa.

Le richieste di finanziamento devono contenere i periodi di svolgimento e le modalità di pubblicità intese a promuovere la partecipazione degli studenti; il preventivo di spesa analitico, la designazione di un Responsabile e di un supplente nei confronti dell'Università e dei terzi per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione e attuazione dell'iniziativa. Nel prospetto analitico si dovrà indicare anche la cifra minima necessaria per lo svolgimento dell'iniziativa proposta.

Il Responsabile potrà essere convocato dalla Commissione per chiarimenti sull'iniziativa proposta. Ogni proposta, presentata secondo le modalità, nei termini indicati, e secondo il facsimile predisposto dagli uffici, sarà esaminata dalla Commissione e successivamente portata all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Tutte le iniziative e attività finanziate inerenti a ciascun anno solare devono essere espletate entro il 31 dicembre del medesimo anno.

Deroghe al predetto termine possono essere ammesse unicamente in casi eccezionali previa presentazione di istanza motivata e parere favorevole della Commissione.

#### **Art. 6 - Attività finanziabili**

Tutte le attività o le iniziative finanziate dovranno essere gratuite e aperte al pubblico.

Non saranno accolti i progetti che si propongono di realizzare strutture permanenti.

Non saranno altresì accolte proposte di realizzazione di corsi didattici, servizi, iniziative in alternativa o in parallelo a quelli spettanti istituzionalmente all'Università.

I servizi di catering potranno essere inseriti tra le voci di spesa per non oltre il 10% del contributo concesso.

Le spese relative all'acquisto di gadget, materiale non indispensabile per la realizzazione del progetto, potranno essere inseriti tra le voci di spesa per non oltre il 10% del contributo concesso.

#### **Art. 7 - Valutazione delle iniziative e attribuzione dei contributi**

In relazione alle istanze pervenute e nei limiti della disponibilità finanziaria, la Commissione delibera la ripartizione dei fondi da utilizzarsi entro l'anno solare.

Le richieste saranno valutate individualmente e comparate tra di loro, attribuendo un punteggio che tenga conto dei seguenti elementi:

- a) rilevanza culturale e sociale;
- b) compatibilità tra il progetto e il piano finanziario proposto per la sua attuazione;
- c) numero di studenti dell'Ateneo coinvolti e possibilità di fruizione da parte della collettività e del territorio.

Il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei criteri sopra indicati, le modalità di attribuzione del punteggio, il punteggio complessivo minimo necessario per accedere al finanziamento e i criteri per la quantificazione del finanziamento da attribuire a ciascuna iniziativa o attività sono stabiliti dalla Commissione. La Commissione, inoltre, in aggiunta ai criteri sopra indicati, può stabilire, in sede di predisposizione del bando, ulteriori criteri di valutazione.

Ciascuna iniziativa non potrà ricevere finanziamenti superiori a € 5.000,00. Le eventuali eccedenze saranno ridistribuite in base alla qualità dei progetti.

Ferma restando l'obbligatorietà della realizzazione integrale del programma approvato e finanziato, è consentito a ogni associazione/gruppo che realizzasse economie sulla singola iniziativa programmata utilizzarle per integrare eventuali costi non previsti di altre iniziative approvate dalla Commissione.

Non è comunque consentito finanziare con i risparmi ulteriori iniziative non previste anche se collegate all'iniziativa finanziata; tali economie dovranno essere restituite ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.

#### **Art. 8 - Modalità di erogazione dei contributi**

Il contributo verrà erogato in misura del 80% al responsabile dell'iniziativa. Il rimanente 20% sarà erogato a seguito di presentazione della rendicontazione finale, in relazione alla spesa effettivamente sostenuta.

Entrambi le richieste di anticipazione devono essere corredate dalla dichiarazione con la quale il responsabile della associazione/gruppo si assume l'obbligo di restituire i fondi anticipati per le attività che non dovessero essere successivamente realizzate.

Sarà valutata negativamente l'utilizzazione dei fondi in misura inferiore al 50%; sono comunque fatti salvi i casi di mancata utilizzazione dei fondi per cause non imputabili all'associazione/gruppo.

#### **Art. 9 - Pubblicizzazione delle attività finanziate**

Le varie forme di pubblicità delle attività finanziate dovranno recare la dicitura *“Iniziativa realizzata con i fondi per le attività studentesche dell'Università degli Studi di Sassari”*.

Il programma di ogni iniziativa dovrà essere trasmesso all'Ufficio Comunicazione dell'Ateneo, specificando nell'oggetto *“Iniziativa ricreative studenti”*, almeno quindici giorni prima dell'avvio dell'iniziativa stessa, onde favorirne la divulgazione all'interno della comunità universitaria e nel territorio di riferimento.

#### **Art. 10 - Rendicontazione**

Le iniziative e le spese sostenute per la realizzazione delle stesse devono essere analiticamente rendicontate dal responsabile dell'associazione/gruppo.

Tra le spese affrontate dalle associazioni/gruppi sono da ritenersi rimborsabili quelle adeguatamente rendicontate mediante giustificativi di spesa.

La rendicontazione, costituita da una relazione finale, dai giustificativi di spesa e da un elenco dettagliato di tutte le fatture e scontrini, deve essere consegnata a mano, o inviata per posta (non farà fede il timbro postale), all'Università degli Studi di Sassari, Ufficio Economato, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, pena l'esclusione dal rimborso e dalla partecipazione al bando successivo. Sul plico dovrà essere riportata la dicitura *“Rendicontazione Iniziative ricreative, culturali e sociali degli studenti”* nonché il nome dell'Associazione/Gruppo.

Il finanziamento delle iniziative per le parti non espletate sarà revocato.

#### **Art. 11 - Sanzioni**

Nei casi di mancato rispetto delle finalità istitutive, di spese impropriamente effettuate, di mancata presentazione dei documenti giustificativi di spesa, di mancata restituzione degli importi non utilizzati o comunque in tutti i casi di grave violazione delle disposizioni del presente regolamento, l'Ateneo potrà escludere l'associazione/gruppo dalla fruizione dei contributi per l'anno successivo e chiedere il rimborso dei fondi anticipati.

Le associazioni e i gruppi che nell'esercizio precedente non abbiano utilizzato almeno il 50% dei fondi assegnati o che abbiano fatto un uso dei fondi non conforme a quanto autorizzato, non possono presentare domanda di finanziamento. Sono comunque fatti salvi i casi di mancata o parziale utilizzazione dei fondi per cause non imputabili all'associazione/gruppo.

Le associazioni e i gruppi che non portino a compimento le iniziative finanziate per cause non imputabili alle associazioni e gruppi medesimi sono tenuti alla restituzione dell'eventuale anticipo già ottenuto.

Qualora le iniziative non siano portate a compimento per cause imputabili alle associazioni e gruppi gli stessi sono tenuti alla restituzione dell'eventuale anticipo già ottenuto e decadono dalla possibilità di concorrere al successivo bando per il finanziamento delle attività autogestite dagli studenti.

Il presidente dell'associazione/gruppo risponde direttamente della correttezza e diligenza nella gestione dei fondi. In caso di indisponibilità motivata e documentata del presidente, tutta l'attività di gestione del progetto e le relative responsabilità faranno capo alla figura del vice presidente.

L'Università si riserva di intraprendere le azioni legali nelle suddette ipotesi di violazione delle disposizioni del regolamento vigente.

Gli eventuali adempimenti da parte delle associazioni o gruppi, derivanti dalle sanzioni comminate, dovranno essere assolti entro 180 giorni dalla comunicazione delle stesse.

#### **Art. 12 - Norme finali**

Il presente regolamento entra in vigore all'atto della sua emanazione.